

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4917 del 04/10/2021
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Formigine MO) via Marzaglia n. 110, richiesta dall'impresa Azienda Agricola Ranieri Armando e Lucia Società Agricola. rif SUAP 2329/2020 Unione Comuni Distretto Ceramico pratica Sinadoc n. 27098/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5043 del 30/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Formigine MO) via Marzaglia n. 110, richiesta dall'impresa Azienda Agricola Ranieri Armando e Lucia Società Agricola.
rif SUAP 2329/2020 Unione Comuni Distretto Ceramico
pratica Sinadoc n. 27098/2020**

Il dirigente responsabile Dott.ssa Barbara Villani di ARPAE SAC di Modena

visto che :

il giorno 29/09/2020, l'impresa AZIENDA AGRICOLA RANIERI ARMANDO E LUCIA SOCIETÀ AGRICOLA - ha presentato al SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico istanza per avviare il procedimento di rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto di via Marzaglia n. 110, Formigine (MO), nel cui insediamento svolge attività di allevamento bovini da latte;

l'istanza è stata assunta agli atti del SUAP con Rif. SUAP 2329/2020 e da ARPAE SAC di Modena al prot. n° 151116 del 20/10/2020;

il progetto/impianto intende conseguire l'AUA affinché sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 oppure 272, comma 2, della parte quinta del D.Lgs 152/06.
- Autorizzazione scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125). Acque reflue assimilate alle domestiche per legge, scarico in acque superficiali.

In merito al rumore la ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, attestante la non rumorosità dell'attività in essere.

l'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dal 01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

con prot. 157364 del 30/10/2020 ARPAE ha comunicato al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

sono state inoltre trasmesse dalla impresa istante al SUAP le integrazioni a completamento/precisazione assunte agli atti ARPAE con prot. n. 19727 del 08/02/2021.

DATO ATTO CHE:

sono state correttamente pagate le spese istruttorie stabilite dal tariffario delle prestazioni di ARPAE consistenti in Euro 328 corrisposte ad ARPAE ER;

VISTO:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

la PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 del citato Decreto Legislativo prevede che siano sottoposti a preventiva autorizzazione gli stabilimenti che producono emissioni inquinanti in atmosfera;

La Commissione Europea con Decisione (UE) 2017/302, del 15 febbraio 2017, ha stabilito le conclusioni sulle miglior tecniche disponibili (BAT) concernenti gli allevamenti;

Compete inoltre alla Regione l'adozione di piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del DLgs 152/06, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria. L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna approvando il "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)" con Deliberazione N.115 dell'11 aprile 2017, ha deliberato in merito;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.

La Regione Emilia-Romagna con DGR 16 luglio 2012 n.968, ha dettato norme tecniche per il contenimento delle emissioni degli allevamenti.

la d.g.r. 9 giugno 2003, n. 1053 - Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs. 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

la d.g.r. 14 febbraio 2005, n. 286 - Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne - in attuazione dell'art. 39 del d.lgs 152/99;

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (parte terza) - Norme in materia ambientale – abrogazione e sostituzione del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 124, comma 1 - tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la legge regionale 1 giugno 2006, n. 5 - confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate - in attuazione al d.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii;

la d.g.r. 18 dicembre 2006, n. 1860 - Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia - in attuazione della d.g.r. n. 286/05;

il d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 277 - Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico;

- Il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1.

La Legge Regionale n° 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con delibera n. 96/2007.

Successivamente la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Regolamento in data 15 dicembre 2017 n. 3, avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

Tutte le aziende agricole che effettuano lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici sul suolo sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento ad ARPAE, così come disposto dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 che assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale.

VISTO:

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art. 5 e gli Allegati L ed M della direttiva.

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n° 106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

la nomina a resp. del proc., ai sensi della l. 241/90, del Dott. Fausto Prandini;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento Dott. Fausto Prandini dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC di Modena e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via P. Giardini n. 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA RANIERI ARMANDO E LUCIA SOCIETÀ AGRICOLA per l'impianto/stabilimento in Comune di Formigine (MO) via Marzaglia n. 110, che comprendono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambiental e interessat o	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125). Acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Formigine
Effluenti allevament	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di	ARPAE

O	vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:

- Allegato Acqua con *acclusa planimetria di riferimento*
- Allegato Emissioni
- Allegato Effluenti

3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC di Modena (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico (ex art. 2 co. 1 lett. b del d.P.R. 59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l. 241/1990 art. 21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 59/2013;

7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art. 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;

8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;

9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;

10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;

11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del d.lgs. 195/2011;

12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

FIRMA

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.